

REGOLAMENTO (CE) N. 248/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1994

recante adattamento dei codici di taluni prodotti di cui all'articolo 1 e agli allegati del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (³), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che alcuni codici indicati all'articolo 1 e in taluni allegati del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consi-

glio (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (⁵), non corrispondono più ai codici dell'attuale nomenclatura combinata; che è pertanto opportuno adattare il suddetto articolo e gli allegati;

considerando che è opportuno rettificare, con l'occasione, un errore tipografico introdotto nell'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 2247/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 426/86 (⁶);

considerando che è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2505/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i termini « olive della sottovoce 2001 90 90 » sono sostituiti dai termini « olive della sottovoce 2001 90 65 ».
- 2) Nell'allegato I parte B, il testo seguente:

ex 0811 90 90	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	— — — altre:
ex 0811 90 90	— — — Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>):
ex 0811 90 90	— — — — non snocciolate
	— — — — altre
	— — — — altre:
ex 0811 90 90	— — — — non snocciolate
ex 0811 90 90	— — — — altre *

e sostituito dal testo seguente:

0811 90 75	— — — Ciliegie:
	— — — — Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>):
	— — — — non snocciolate
	— — — — altre
0811 90 80	— — — — altre:
	— — — — non snocciolate
	— — — — altre *

(¹) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(²) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(³) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(⁵) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(⁶) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.